

SEZIONE 1

MUSICA

PAGINA BIANCA

1.0 FONDAMENTO NORMATIVO

La disciplina delle attività musicali trova il suo fondamento originario nella **Legge 14/8/1967 n. 800**: “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, che conferendo una normativa unitaria alle *Fondazioni liriche* e alle *altre attività musicali*, istituisce e regola gli enti lirici, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico-orchestrali e disciplina il collocamento nel settore e il credito teatrale.¹

L’attuale sistema normativo è debitore dell’impostazione pubblicistica data al comparto a partire dagli anni ’30 con la costituzione ed il riconoscimento statale dei maggiori teatri d’opera italiani.

Vari provvedimenti successivi, anche di tipo straordinario, hanno integrato e/o modificato i criteri e i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni, pur nel quadro della legge fondamentale del settore.

I criteri e i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni sono disciplinati in modo differente a seconda che si tratti di Fondazioni lirico-sinfoniche o delle altre attività musicali, categoria all’interno della quale sono compresi i Teatri di tradizione, le Istituzioni Concertistico-orchestrali, la lirica ordinaria, le attività concertistiche e corali, la promozione della musica e il perfezionamento professionale, i complessi bandistici e i progetti speciali.

Il sostegno dello Stato a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche - che trovava il suo fondamento nel Titolo II della succitata Legge n° 800² - è ora disciplinato dall’art.24 del D.Lgs 29/06/1996 n.367 e dall’apposito Regolamento contenuto nel **DM 10/6/1999 n° 239**.

Pare utile ricordare che con i D.Lgs 29/06/1996, n. 367 e D.Lgs 23/04/1998, n. 134 e successivamente con l’entrata in vigore della Legge 26/01/2001 n. 6³ è stato avviato un importante processo di trasformazione che ha implicato l’acquisizione di personalità giuridica di diritto privato da parte degli enti e delle istituzioni da questo momento in poi riconosciute come Fondazioni Lirico-Sinfoniche. La Legge 26/01/2001 n°6, in particolare aveva disposto ex lege la trasformazione in Fondazione di enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate a decorrere dal 23 maggio 1998⁴

Stadi principali nella formazione dell’assetto giuridico precedente alla riforma del ’96/98 sono individuati: nell’emanazione del Regio Decreto Legge 3 febbraio 1936 n. 438 (convertito nella legge 1570 del 4 giugno dello stesso anno), istitutivo degli enti autonomi lirici; nel passaggio al sovvenzionamento statale avvenuto nel secondo dopoguerra, tra il 1946 e il 1949, all’origine della crescita dei costi (dovuta, in massima parte, alla stabilizzazione dei corpi artistici) cui ha fatto seguito l’introduzione del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti; nell’introduzione della ricordata legge n. 800/1967; nella creazione del Fondo Unico per lo Spettacolo, che ha avuto luogo con la Legge 163 del 1985.

¹ Nelle disposizioni generali la Legge recita: “Lo Stato considerando l’attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, interviene con idonee provvidenze, al fine di tutelare e sviluppare tali attività”.

² Titolo II: Enti autonomi lirici ed associazioni concertistiche assimilate.

³ La legge ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24/11/2000 n.345 “Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche”, colmando – come vedremo in seguito - il vuoto legislativo creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del D.Lgs 23/04/1998 n.134 in tema di disciplina delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche

⁴ L’Art. 1 della Legge relativo alla Trasformazione recitava: “Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in Fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998”.

Il sostegno dello Stato a favore delle “altre attività musicali” - previsto al Titolo III della Legge n° 800⁵ - è attualmente disciplinato dal **Decreto 08/02/2002 n.47** che ha introdotto un nuovo “Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle Attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 n° 163.

Il Decreto n. 47 sostituisce pertanto il Regolamento contenuto nel Decreto del 19/03/2001 n.191, vigente nell’anno 2001.

Si segnala che dal 2001 è operativo un capitolo di spesa – attualmente il n. 3195 - dedicato alle “Attività di danza” autonomo rispetto al capitolo 3193 per le attività musicali.

Ricordiamo che tale sdoppiamento si è reso necessario al fine di consentire una più analitica e finalizzata utilizzazione degli interventi tra i due settori e soprattutto di conferire alla danza una definitiva autonomia. In questo modo, grazie anche alla contemporanea emanazione di una normativa specifica per il sostegno alle attività di danza, si è completato il percorso di separazione dalle attività musicali avviato nel 1997, anno nel quale fu destinato per la prima volta a questo comparto uno stanziamento autonomo e un’apposita commissione consultiva di esperti per la valutazione dei progetti.

In appendice è riportato l’elenco della normativa di riferimento per tutto il settore musicale.

⁵ Titolo III – Attività musicali in Italia ed all’estero.

1.1 **NORMATIVA VIGENTE NELL'ANNO 2002**

1.1.1 **FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE**

Per quanto attiene alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, i criteri di definizione dei contributi sono rimasti invariati rispetto a quelli fissati dal Regolamento previsto dal D.M. 10/06/1999 n.239⁶ che ha ridotto le assegnazioni basate sulle "medie storiche" dei contributi ottenuti durante il periodo precedente nell'intento di lasciare maggiore spazio a quelli basati sulla produzione realizzata, la qualità artistica della programmazione e il costo del lavoro dei singoli teatri.

Secondo quanto dispone l'articolo 1 del Regolamento n.239, la quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alle Fondazioni è determinata in considerazione:

- a) della misura dei contributi ricevuti in passato;
- b) delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima;
- c) dei costi degli organici funzionali con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Analizzeremo in seguito le percentuali di ripartizione fissate dal Regolamento in relazione a ciascuno dei criteri sopra indicati e gli appositi indicatori attraverso i quali è possibile attribuire i punteggi alla produzione.

A regolare la programmazione del triennio 2001-2003 ricordiamo che era intervenuta la Nota 11/10/2000 del Capo di Gabinetto in merito alle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività che le Fondazioni sono tenute a presentare insieme all'istanza di richiesta dei contributi ai sensi dell'art. 6 del D.M. 10/6/99 n° 239⁷.

In merito al processo di privatizzazione avviato nel 1996-1998 si evidenzia che l'art. 4 del Dlgs 23/04/1998 n. 134 prevedeva che qualora, entro il 31 luglio 1999, le Fondazioni non avessero ancora provveduto all'ingresso dei privati, ovvero tale partecipazione fosse inferiore al 12% dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività, il contributo erogato dalla Stato non avrebbe subito variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si fossero realizzate.

Occorre aggiungere, tuttavia, che La Legge 26/01/2001 n. 6 ha successivamente prorogato la scadenza di due anni, fissando la data ultima per il 31 luglio 2003.

La legge obbliga dunque al rispetto di una soglia minima di ingresso da parte dei privati allo scopo di diversificare i bilanci delle Fondazioni dal punto di vista delle fonti di entrata che come è noto sono costituite prevalentemente da risorse di natura pubblica (Stato ed enti locali).

Per effetto di queste norme volte ad accelerare il processo di privatizzazione, le Fondazioni hanno rinnovato i propri statuti e intrapreso un dialogo (più o meno proficuo) con istituzioni bancarie e soggetti privati in vista di una loro partecipazione attiva all'interno dei Consigli di Amministrazione e dunque di un effettivo coinvolgimento nella gestione economica delle attività liriche.

A seguito della trasformazione giuridica e delle disposizioni relative all'ingresso di soci privati, pertanto, tutte le Fondazioni si sono attivate per raggiungere la soglia del 12% al fine di ottenere un incremento delle risorse provenienti dalla quota FUS ad esse spettante, o comunque per evitare il rischio di non poterne beneficiare.

⁶ Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 29/06/1996 n. 367

⁷ Le Fondazioni sono tenute a presentare - ai fini dell'ammissibilità della domanda - entro il termine del 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio i progetti ed i programmi di attività, corredati di dati ed elementi necessari per l'applicazione dell'art. 4 (criteri di riparto delle quote di contributo) con proiezione triennale ed a comunicare il costo dell'organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente.

Nel corso della prima parte dell'anno 2002 sono stati emanati due D.M 25/03/2002 nei quali sono state approvate le deliberazioni di ingresso di soggetti privati anche nelle Fondazioni Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e nell' Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma.

Più di recente si è concluso il procedimento relativo all'ingresso di socio privato nella Fondazione Teatro San Carlo a Napoli (DM 04/08/2003), mentre il Teatro lirico di Cagliari ha rimesso la delibera 29/07/2003 relativa alla partecipazione di un socio privato.

Le uniche due Fondazioni a non aver raggiunto – ad oggi - il tetto del 12% dei finanziamenti privati sono l'Opera di Roma e il Massimo di Palermo.

1.1.2 LE ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI

Come già anticipato, nel 2002 le “altre attività musicali” disciplinate dal Titolo III della Legge 800/67 sono state oggetto di una nuova disciplina regolamentare, frutto di un lavoro complessivo di riforma avviato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha riguardato – come vedremo in seguito - anche i settori della prosa e della danza.

L'eccessiva rigidità dei criteri e dello spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione dei contributi, riscontrate nel corso del 2001, nonché le difficoltà interpretative di talune disposizioni hanno infatti indotto l'Amministrazione ad approvare un nuovo schema di Regolamento con il D.M 8/02/2002 n.47, entrato in vigore il 3 aprile 2002.⁸

La nuova normativa sui criteri per la determinazione delle sovvenzioni è andata a regime nello stesso anno 2002 non essendo stata prevista a tal fine una disciplina di carattere transitorio.

Il nuovo Regolamento si compone di 17 articoli suddivisi in quattro “Capi”:

Il Capo I (artt. 1-8) reca le *disposizioni generali*, relative al complesso delle attività musicali che il contributo intende sostenere.

Il Capo II (artt. 9-12) è dedicato ai diversi *settori musicali* (teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrale, attività liriche ordinaria).

Il Capo III (artt. 13-15) riguarda gli *altri soggetti della musica* (rassegne e festival, attività di promozione della musica e perfezionamento professionale, complessi bandistici).

Il Capo IV (artt. 16-18) contiene la disciplina delle *ulteriori attività musicali*, le disposizioni abrogative e transitorie e la norma concernente l'entrata in vigore del regolamento.

Le finalità generali del Regolamento sono:

- favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- attuare il riequilibrio territoriale;
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana.

Gli elementi di sostanziale novità del Regolamento entrato in vigore nel 2002 sono:

⁸ G.U. 03/04/2002 n.78

- la possibilità di scegliere tra contributo triennale e annuale secondo il periodo di programmazione, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti, in modo da rendere l'intervento dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico che economico;
- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa e qualitativa, a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;
- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e promozione e il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;
- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.

Il Regolamento fissa il termine di presentazione delle istanze al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo⁹.

L'obiettivo generale è quello di aumentare il livello di efficacia degli interventi a supporto del settore al fine di **razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale**, rispetto al regime fissato dal precedente Regolamento D.M. 19 marzo 2001 n. 191 che – pare opportuno ricordarlo - si caratterizzava per:

- una definizione dei contributi su base triennale, limitando la possibilità di sovvenzione annuale a soggetti e attività di minor rilievo (rassegne e festival, promozione, perfezionamento professionale e complessi bandistici);
- la netta distinzione tra valutazione quantitativa (fondata sui costi dell'attività) e qualitativa (fondata sulla validità artistica del progetto) di ammissibilità al contributo e conseguente fissazione della misura massima del contributo in percentuale, secondo ciascun tipo di valutazione effettuata;
- il principio dell'alternatività, ossia l'impossibilità di presentare richieste di sovvenzione contemporanea-mente tra i vari settori della musica tranne che per le istanze già presentate in virtù della circolare n. 10 del 10 dicembre 1994 "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia" - ciò al fine di non arrecare danno ai soggetti che avessero già programmato o addirittura iniziato le attività¹⁰;
 - il divieto di ammissione ai contributi per i soggetti che non avessero svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale di riferimento, salvo che si tratti di un soggetto il cui direttore artistico avesse già ricoperto una carica direttiva per almeno dieci anni.

Nel corso del 2002, in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento sono stati definiti con D.M. 26/06/2002 i criteri di dettaglio per la valutazione quantitativa del contributo.

Il provvedimento – come vedremo in seguito nel dettaglio - quantifica i contributi in favore delle attività musicali differenziandole secondo le tipologie di attività e la dimensione organizzativa e finanziaria degli organismi richiedenti.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, inoltre, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha emanato un ulteriore D.M. 19/09/2002, n. 241, che introduce alcune modifiche ed integrazioni. In particolare:

⁹ Il nuovo Regolamento ha abrogato l'art. 2 del Decreto n° 392/2001, che già a suo tempo aveva spostato dal 30 settembre al 31 dicembre il termine di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività musicali.

¹⁰ Vedi nota 13642 del 4 settembre 2001.

- nell'individuazione delle attività musicali ammissibili al contributo dello Stato viene introdotto un esplicito riferimento ai concorsi a premi;
- nel caso di uno scostamento tra l'attività programmata su base triennale e quella effettivamente svolta nei primi due anni del triennio, si propone che la compensazione sia consentita non soltanto nel caso di diminuzione dell'attività, ma anche in quello di aumento;
- nell'ambito delle condizioni per l'ammissione a contributo delle attività di promozione della musica e di perfezionamento professionale, si interviene allo scopo di consentire la presentazione di progetti relativi a premi musicali destinati, in particolare, ai giovani musicisti; nonché di ammettere a contributo anche l'attività di formazione del personale docente;

Al pari delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche anche i Teatri di tradizione e gli altri enti musicali hanno avviato un lento ma graduale processo di privatizzazione. Pare opportuno richiamare a tal proposito il D.Lgs 29/06/1996¹¹ che, avviando la privatizzazione degli enti lirico-sinfonici, aveva previsto per gli altri enti musicali una trasformazione altrettanto obbligatoria ma solo qualora gli stessi, in seguito ad un procedimento condotto con la partecipazione delle Regioni e dei Comuni di riferimento, fossero stati identificati a questi fini come enti di prioritario interesse nazionale.

Il D.Lgs 134/98, stabilendo la trasformazione *ope legis* affidava poi ad un successivo provvedimento del Ministero l'individuazione dei criteri. Tale Decreto è stato peraltro impugnato dalle Regioni Piemonte e Lombardia, che hanno presentato ricorso per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Il D.L. 24/11/2000 n. 345, convertito con legge 26/01/01 n. 6, nell'intento di colmare il vuoto legislativo, pur riprendendo sostanzialmente le norme riguardanti le Fondazioni lirico-sinfoniche previste nel D.Lgs n°134/98, nulla ha stabilito per gli altri soggetti operanti nel settore musicale.

Tuttavia, per effetto di queste disposizioni legislative vari soggetti del settore musicale, fra cui molti Teatri di tradizione, hanno avviato il percorso di trasformazione in Fondazione.

1.2 NORMATIVA IN MATERIA FISCALE

La normativa che interviene nel settore della defiscalizzazione nel campo culturale e dello spettacolo è di recente emanazione e - come vedremo in seguito - ha interessato soprattutto gli investimenti a favore del comparto musicale, motivo per il quale si è ritenuto opportuno inserire in questa sezione un paragrafo dedicato alle misure in materia fiscale.

Con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 27 luglio 2001 n. 173 è entrata in vigore la norma prevista nella finanziaria 2000 (art. 38 della legge 21/11/2000, n. 342 "Misure in materia fiscale") che introduce la deducibilità intera dal reddito imponibile delle somme che le imprese con atto di liberalità possono destinare in favore dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti ed Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni a programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DM 11 aprile 2001) contiene il Regolamento che fissa i criteri di individuazione i soggetti e le categorie dei beneficiari di contributi in denaro per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dello spettacolo e dei beni culturali":

La normativa, senza alcun tetto, consente alle imprese (individuali e non) la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini dell'IRPEF per le persone fisiche e dell'IRPEG per le società e gli enti) di tutte le

¹¹ Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n° 367, Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in Fondazioni di diritto privato, ha previsto all'art. 2 che gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 (altri soggetti musicali), sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati

erogazioni liberali in denaro- sono escluse quelle di altra natura - a favore dei beneficiari così individuati:

- a) Stato, regioni, enti locali;
- b) persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;
- c) enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- d-e) soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari:
 - 1) a valere sul Fondo unico dello spettacolo (legge 30/4/85 n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo")
 - 2) ai sensi della legge 17/10/96 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali" che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai benefici;
- f) soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
- g) associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- h) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al D.Lvo 29/1099 n. 490, aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Il Regolamento prevede, pertanto, fra i soggetti beneficiari dei contributi anche i soggetti aventi personalità giuridica pubblica o privata che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n° 163 e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici.

In base alla norma i soggetti beneficiari di erogazioni liberali:

- 1) non devono perseguire fini di lucro e che il proprio atto costitutivo o statuto preveda il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali o dello spettacolo.¹²
- 2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.

I soggetti interessati dalle agevolazioni sono invece tutti i titolari di reddito di impresa: imprese individuali società, enti commerciali o enti non commerciali con reddito di impresa.

La Legge 342/2000 è dunque operativa solo a partire dalla metà del 2001 a seguito dell'emanazione del regolamento ministeriale pubblicato sulla G.U. e dell'annessa circolare esplicativa a firma congiunta del Ministero delle Finanze (Agenzia delle entrate, circolare n° 107/E) e del Ministero per i beni e le attività culturali (circolare n° 141/01) datata 2 gennaio 2002 che ha precisato le

¹² Per finalità inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, così come definite dagli artt. 148 e ss. del D.lgs 31.3.98 n. 112, nonché dal D.Lgs 29.10.99 n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6 comma 2 del D.lgs. 20.10.98 n.368. Per finalità di spettacolo si intendono tutte le attività finanziate ai sensi della legge 30/4/85 n. 163, e rientranti nella previsione dell'art. 156 del D.Lgs 31/3/98 n. 112.

modalità operative per la deducibilità delle erogazioni da parte dei soggetti beneficiari ed ha previsto i tetti di investimento massimo delle erogazioni per ciascun anno.¹³

La circolare non riporta alcuna limitazione all'importo delle donazioni deducibili al reddito di impresa: la deduzione si applica relativamente a qualsiasi importo e per l'intero ammontare della somma erogata.

Tuttavia, mentre non si pongono limiti all'azione dei soggetti eroganti, l'eventuale carico fiscale si sposta dalla parte dei beneficiari delle liberalità: essi saranno, infatti, tenuti a versare allo Stato un importo sulle erogazioni ricevute (il 37%) qualora il totale delle erogazioni fatte nel corso del periodo di imposta superasse la quota complessiva di stanziamenti autorizzata dal Ministero, fissata per il triennio 2001-2003 nei seguenti tetti massimi:

- 2001 €139,44 milioni (270 miliardi di lire)
- **2002 € 90,380 milioni (175 miliardi di lire)**
- 2003 € 51,700 milioni (100 miliardi di lire)

I principi fondamentali che hanno ispirato le nuove disposizioni sono dunque, da un lato, l'introduzione della deducibilità integrale per quanto riguarda le imprese, senza alcun limite di importo e, dall'altro, l'imponibilità parziale, essendo previsto un versamento del 37% della differenza tra le somme ricevute e la quota assegnata dal Ministero per i Beni culturali- a carico dei beneficiari.

Si tratta di un'applicazione dell'articolo 38 del Collegato fiscale 2000, che ha modificato la norma sulla deducibilità degli oneri di utilità sociale, includendovi le somme destinate a quei soggetti che, non perseguendo finalità di lucro, abbiano nel proprio statuto finalità culturali: enti locali, fondazioni, associazioni.

A carico delle imprese e dei soggetti beneficiari delle somme di denaro è posto un obbligo di comunicazione. E poiché il beneficio si applica a partire dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione al Ministero per i Beni culturali dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In particolare i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sono tenuti, entro la data sopra indicata, a comunicare al Segretariato Generale (Servizio D):

- 1) l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute
- 2) le generalità complete del soggetto erogatore
- 3) le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).

Laddove il totale delle somme complessivamente erogate, a valere sulla presente disposizione agevolativa, nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, i soggetti beneficiari riceveranno comunicazione, dal Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Servizio I, circa la somma da versare all'erario.

Allo stesso modo, i soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Serv. I ed al Sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1) l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta
- 2) le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali
- 3) i soggetti beneficiari dell'erogazione

¹³ La circolare delinea le disposizioni previste nella lettera c-nonies) dell'art 65 del Tuir, introdotta dall'art. 38 della legge 342/2000 e quelle presenti nella successiva norma di attuazione, il DM 11/04/2001.

Le disposizioni del decreto si applicano al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo d'imposta 2001.

Nelle note di commento si riportano alcune osservazioni su possibili correttivi per aumentare l'efficacia dell'attuale regime di agevolazione fiscale, un bilancio delle erogazioni effettuate nel 2002 sulla base dei dati raccolti e un raffronto con i dati del 2001.

2.0 GLI STANZIAMENTI PER LE ATTIVITÀ MUSICALI

La Legge 28/12/2001 n° 448 (Legge finanziaria 2002, tabella C) – come abbiamo analizzato nella parte generale della Relazione - ha fissato in € 500.990.000 complessivi lo stanziamento iniziale del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) per l'anno 2002 in base alle disposizioni previste per il rifinanziamento della Legge n.163/85

In base al DM 13/03/2002 che ha stabilito le aliquote di riparto dei vari comparti e al successivo DM 15/04/2002 che ha distribuito la somma complessiva nei differenti capitoli di spesa, la quota del FUS destinata all'intero settore delle attività musicali per l'anno 2002 (considerati anche gli incrementi derivanti dall'applicazione della Legge Finanziaria 388/2000 e dal Fondo Integrativo¹⁴), è risultata pari a € 329.558.280,48.

Il dato sull'ammontare delle risorse stanziato per la musica conferma che anche nel 2002 la quota prevalente dell'intero FUS è stata assegnata al settore in esame, avendo assorbito complessivamente - nell'anno in esame - il 65,78 % del FUS.

Nel 2002 si registra peraltro un significativo aumento rispetto al 2001, anno in cui lo stanziamento complessivo aveva raggiunto € 327.335.781,68 (Lire 633.810.454.000) con una percentuale del 61,65% sullo stanziamento del FUS relativo all'anno scorso che era stato pari a € 530.917.692 (Lire 1.028.000.000.000)

2.1 IL FUS PER LA MUSICA DAL 1985 AL 2002

La musica ha dunque sempre assorbito la quota prevalente del FUS fin dalla sua istituzione. Giova ricordare che la Legge n° 163 del 1985 che ha istituito e messo a regime il FUS, aveva fissato inizialmente tale quota al 55%.

Dal 1985 sino alla fine degli anni '80, l'aliquota è aumentata di circa 5 punti percentuali, subendo in seguito solo lievi oscillazioni¹⁵, per registrare una nuova impennata negli ultimi anni, sino a giungere all'anno in esame in cui segna un +10% rispetto all'anno di istituzione.

Come è possibile notare dal grafico sottostante, dal 1985 i contributi assegnati alle attività musicali, nel loro complesso, hanno beneficiato di un sensibile aumento in valuta corrente ma continuano a diminuire in termini reali.

Accanto alla perdita di potere di acquisto della moneta dovuta ai processi inflazionistici che hanno interessato il periodo in esame, vanno tenuti in considerazione anche i possibili effetti negativi


¹⁴ Per una analisi dettagliata dell'evoluzione delle assegnazioni effettive a favore delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche cfr. par. 6.0 e per quelle a favore delle altre attività musicali cfr. par. 7.0)

¹⁵ La diminuzione registrata dal 1997 è dovuta alla sottrazione dai fondi destinati alla musica della quota destinata alla danza, che, solo a partire da quell'anno, ha acquisito un suo autonomo stanziamento.

provocati dall'introduzione dell'euro nel 2002 che in questo primo anno di assestamento hanno aggravato ulteriormente l'andamento del FUS in termini monetari.

Nel 2002 la perdita di valore del FUS destinato alla musica è scesa al 50% in termini reali, in linea con quanto registrato a livello di FUS complessivo.


Grafico 1: Il FUS per la musica dal 1985 al 2002 e raffronto con il FUS generale



Pare utile analizzare separatamente l'andamento degli stanziamenti annuali, calcolati sia in valuta corrente che costante, a favore delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e della altre attività musicali


Mediante una comparazione fra le curve relative ai due comparti è possibile cogliere nella sua immediatezza l'andamento degli stanziamenti mediante il Fondo Unico per lo Spettacolo nel periodo considerato.

Grafico 2: Il FUS 2002 alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche: valori correnti e valori costanti



Osservando il grafico relativo alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche si rileva, per quanto attiene alle risorse assegnate in valuta corrente, un andamento crescente dal 1985 con una sostanziale tenuta nell'ultimo biennio 2001-2002, a fronte di un andamento decrescente in termini reali che nel 2002 è ridotto di un valore pari a 1/2 rispetto al 1985.

Grafico 3: Il FUS 2002 alle altre attività musicali: valori costanti e valori correnti



Allo stesso modo la quota FUS attribuita alle altre attività musicali dal 1985 al 2002 evidenzia una forbice negativa in termini reali presentando un valore dimezzato rispetto all'anno 1985.

Come si può osservare, il grafico mostra una flessione in corrispondenza del 1997, anno a partire dal quale una quota parte del sostegno - sino ad allora unificato - è stata destinata alle attività di danza, con un conseguente calo delle risorse alle attività musicali.